

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI AVELLINO  
SECONDA SEZIONE CIVILE**

nella persona del dott. Raffaele Califano, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. OMISSIS dell'anno 2011 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:REVOCATORIA ORDINARIA,e vertente

**TRA**

BANCA S.p.A.

*attrice*

**E**

DEBITORI FIDEIUSSORI

*convenuti*

**NONCHÉ**

TERZO ACQUIRENTE

*convenuto*

**CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione notificato il 15 e il 16.3.2011, la BANCA S.P.A. conveniva dinanzi all'intestato Tribunale i coniugi DEBITORI FIDEIUSSORI.

nonché il fratello di quest'ultima TERZO ACQUIRENTE.

Deduceva:

- che era creditrice di DEBITORE:

1. della somma di euro 85.118,46 giusta decreto ingiuntivo n. OMISSIS/06 del 17.2.2006, dichiarato esecutivo per rigetto dell'opposizione, come da relativo precetto dell'1.3.2011;

2. della somma di euro 1.170.122 giusta fideiussione relativa al mutuo fondiario del 21.7.2004 concesso alla SOCIETÀ ALFA S.r.L., come da relativo atto di precetto del 24.2.2006;

- che in data 3.7.2008, con atto per notar OMISSIS, i coniugi DEBITORI FIDEIUSSORI avevano trasferito a ACQUIRENTE la nuda proprietà dei cespiti, già costituiti in fondo patrimoniale, siti OMISSIS, riservando a loro stessi il diritto vitalizio di abitazione sul subalterno 11 e il diritto d'uso sui subalterni 7 e 13;

- che la vendita pregiudicava le ragioni creditorie di essa banca, anche perché i diritti di abitazione e d'uso erano per legge impignorabili;

*Sentenza, Tribunale di Avellino, Dott. Raffaele Califano n. 1386 del 12 luglio 2017*

- che i venditori avevano proceduto alla vendita allo scopo di sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale di essa banca;
- che l'acquirente, stretto congiunto dei venditori, era a conoscenza del pregiudizio che la vendita recava alle ragioni dei creditori;
- che sussistevano tutte le condizioni per la revocazione di cui all'art. 2901 c.c.

Tanto rappresentato chiedeva dichiararsi l'inefficacia nei suoi confronti del precisato atto di disposizione.

I coniugi DEBITORI FIDEIUSSORI si costituivano e instavano per il rigetto della domanda.

Deducevano:

- che il fondo patrimoniale, costituito nel 2004, era oramai consolidato;
- che l'atto di vendita era collegato al fondo;
- che la vendita era stata posta in essere per i bisogni della famiglia;
- che erano titolari di altri beni, come si evinceva dallo stesso fondo patrimoniale.

TERZO ACQUIRENTE, costituitosi, instava anch'egli per il rigetto della domanda.

Deduceva:

- che ignorava il fatto che l'atto fosse finalizzato a pregiudicare le ragioni attoree;
- che dal 1999 aveva prestato ai congiunti DEBITORI FIDEIUSSORI notevoli somme;
- che detti prestiti ammontavano a complessivi 62.000 euro;
- che non riuscendo a restituire le somme ricevute, i predetti coniugi si erano impegnati a restituirli in quote mensili entro il 30.6.2008;
- che gli stessi, non riuscendo a mantenere l'impegno preso, gli avevano offerto i diritti immobiliari per cui era causa;
- che dunque non sussistevano le condizioni per l'accoglimento della domanda.

La domanda è fondata e da accogliere.

Il pregiudizio delle ragioni attoree è indubbio.

Il debitore, già inadempiente di ingenti somme, si è spogliato di un consistente bene; un A2, di vani catastali 10,5 con rendita catastale di euro 894,76.

L'esistenza di altri beni, comunque di valore inferiore a quello oggetto del trasferimento qui discusso, non fa venire meno lo specificato pregiudizio.

Trattasi, invero, come ammesso dagli stessi coniugi DEBITORI FIDEIUSSORI (vedasi la loro comparsa conclusionale), comunque di beni costituiti in fondo patrimoniale.

Il dato che prima dell'alienazione il cespite compravenduto fosse stato costituito in fondo patrimoniale non rende inammissibile l'azione revocatoria.

Come osservato dall'attrice, la vendita ha comportato la fuoriuscita del bene dal fondo.

I coniugi con l'atto del 2008 hanno scelto di escludere il cespite dal fondo, com'era in loro facoltà, giusta espressa disposizione dell'atto di costituzione del fondo medesimo.

Si aggiunge per completezza, che, come avviene di solito (la qual cosa tradisce l'ambiguità dell'istituto), il DEBITORE, pur conferendo il cespite al fondo, ne aveva espressamente e inequivocabilmente conservato la proprietà esclusiva; tanto è espressamente specificato più volte nell'atto costitutivo del fondo.

La consapevolezza dei venditori circa il pregiudizio che l'alienazione arrecava ai creditori è palese e innegabile.

Il DEBITORE, poco prima era stato destinatario del decreto ingiuntivo di cui ha riferito la Banca e al quale aveva pure avanzato opposizione, di poi totalmente rigettata. e, nel 2006, era stata intrapresa espropriazione immobiliare nei confronti della società mutuataria, a cui favore aveva prestato garanzia il DEBITORE, la quale si era resa inadempiente all'obbligo di pagare le rate di mutuo pattuite, dando così causa alla risoluzione del contratto di finanziamento e alla intimazione di pagamento della Banca della ingente somma di euro 861.003,01.

Il rapporto di coniugio, la partecipazione della TERZO ACQUIRENTE alla gestione economica della famiglia, come si evince dalla costituzione del fondo patrimoniale e dalla vendita qui in discussione, rende indubbio che anch'essa fosse consapevole del pregiudizio che l'atto recava alle ragioni creditorie; del resto, nell'atto di costituzione del fondo la stessa è qualificata quale imprenditrice.

Neppure la consapevolezza del terzo è dubbia.

Egli è fratello della DEBITRICE e cognato del DEBITORE, e, per sua stessa ammissione, era da anni al corrente delle loro difficoltà economiche.

Lo stesso, in comparsa di costituzione, così si esprime «dal 1999 a tutt'oggi, l'esponente ha esborsato, per i bisogni della famiglia DEBITRICE notevoli somme, a mezzo dei seguenti assegni bancari: L. 30.000.000 a mezzo assegno bancario tratto su BANCA SPA OMISSIS 1 L. 10.000.000 a mezzo assegno bancario tratto su BANCA SPA OMISSIS 2 L. 10.000.000 a mezzo assegno tratto su BANCA SPA OMISSIS 3 Euro 37.000,00 a mezzo assegno bancario tratto su BANCA SPA OMISSIS il tutto per circa complessivi euro 62.000,00.

Non avendo la possibilità di restituire l'or detta somma i Sigg. DEBITORI, s'impegnarono a corrispondere delle quote mensili entro il 30/6/2008. Purtroppo, alla scadenza concordata gli stessi non riuscirono ad adempiere la detta obbligazione soprattutto morale e, quindi, per le somme ricevute per soddisfare le esigenze familiari offrirono all'esponente i diritti immobiliari di cui è causa».

Orbene, è palese che TERZO ACQUIRENTE conoscesse da tempo e bene la traversie economiche della sorella e del cognato e delle loro difficoltà a far fronte ai debiti.

Lo stretto rapporto di parentela, il protratto prender parte alla situazione economica e finanziaria dei congiunti, con prestiti anche ingenti, rende pressoché certa la conoscenza da parte del TERZO ACQUIRENTE delle difficoltà economiche in cui versavano i coniugi DEBITORI FIDEIUSSORI.

Ad ogni modo, il cerchio è comunque chiuso.

È sufficiente pensare che non occorre che il terzo abbia avuto particolarmente presente il creditore che agisce in revocatoria, essendo invece sufficiente la previsione dell'insolvenza, la quale, per suo solito, colpisce tutti i creditori (cfr. Cass. 5824/85).

Le spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

1) dichiara inefficace nei confronti dell'attrice l'atto per notar (omissis) del 3.7.2008 (rep. OMISSIS racc. OMISSIS), trascritto presso l'Agenzia del territorio di Avellino il 10.7.2008 ai nn. OMISSIS/OMISSIS, con il quale DEBITORI FIDEIUSSORI hanno trasferito a TERZO ACQUIRENTE, la nuda proprietà dei cespiti siti OMISSIS, riportati nel catasto fabbricati al foglio /, alla particella /, subalterni / e hanno riservato a loro stessi il diritto vitalizio di abitazione sul subalterno / e il diritto d'uso sui subalterni /;

2) condanna i convenuti a pagare all'attrice le spese del giudizio che si liquidano in euro 500,00 per esborsi e in euro 7.000,00 per compenso, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso, in Avellino, li 10/07/2017.

**IL GIUDICE**  
**Dott. Raffaele Califano**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*